

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

PROGETTO INSIEME

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. L'organizzazione di volontariato, denominata Progetto Insieme assume la forma giuridica di associazione.
2. L'organizzazione ha sede in Noventa Padovana (PD), Via Cappello n. 42

ART. 2

(Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato Progetto Insieme è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Modificazione dello statuto)

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza de presenti

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 6

(Finalità nell'obiettivo)

1. L'organizzazione di volontariato Progetto Insieme mette l'uomo al centro del proprio operato e valorizza le potenzialità di ciascuno, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di valorizzazione e assistenza alla persona ed in particolare:

- a) promuovere una migliore qualità della vita cercando di dare risposte concrete a situazioni di disagio di minori, giovani e disabili;
- b) sensibilizzare l'opinione pubblica a farsi carico dei giovani e dei minori in difficoltà e dei portatori di handicap tutelando i loro diritti negli ambiti famigliari e sociali;
- c) promuovere una cultura che offra ai minori e ai portatori di handicap le condizioni di vita e socializzazione indispensabili alla loro crescita;
- d) sostenere, coinvolgere e responsabilizzare genitori ed educatori nel loro compiti educativo mediante iniziativa di formazione, partecipazione e solidarietà.

Per il raggiungimento di tali scopi, l'organizzazione:

- a) analizza il territorio rilevando le esigenze e i bisogni di giovani, dei minori e dei portatori di handicap;
- b) propone mini – progetti da attuare come gruppo e da far realizzare da persone competenti;
- c) propone iniziative di collegamento tra la realtà sociale (attività, risorse, esigenze) e le istituzioni (assistente sociale, amministrazione comunale, ULSS, scuola);
- d) propone di realizzare un “Osservatorio” che sia punto di raccolta di informazioni su situazioni di disagio sociale o familiare.

L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della provincia di Padova.

ART. 7

(Ammissione)

1. Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà, con impegno concreto alla loro realizzazione.
2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'assemblea, su domanda scritta del richiedente ed è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso.

ART. 8

(Diritti e doveri degli aderenti)

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali.
2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente

sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

4. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede.

5. Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 9

(Esclusione)

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.
2. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10

(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'organizzazione: l'assemblea, il comitato esecutivo e il presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

(l'assemblea)

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente nominato dagli aderenti o, in sua assenza, dal vice presidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta, Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e le qualità delle persone.
6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
7. L'Assemblea ha seguenti compiti:
 - eleggere il Presidente;
 - eleggere i componenti del Comitato Esecutivo;
 - approvare il programma di attività proposto dal Comitato Esecutivo;
 - approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
 - approvare le modifiche allo statuto;
 - stabilire l'ammontare della quota associativa e dei contributi a carico degli aderenti.

ART. 12

(Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce ogni trimestre oppure su convocazione del presidente dell'organizzazione, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quanto il Comitato Esecutivo lo ritiene.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro dei soci o mediante avviso affisso alla sede dell'associazione.

ART. 13

(assemblea ordinaria)

1. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.
2. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
3. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Comitato Esecutivo)

1. Il Comitato Esecutivo è composto da cinque membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.
2. E' l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. I
5. Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Comitato Esecutivo.
6. Il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni e può essere rieletto ed ha i seguenti compiti:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;

- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzando la spesa;
- assumere il personale;
- nominare il Segretario.

ART. 16

(Il Presidente)

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. e dura in carica quanto il comitato esecutivo; cessa dalle sue funzioni per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con almeno la maggioranza dei presenti.
3. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.
4. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il presiede il comitato esecutivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Comitato Esecutivo in merito all'attività compiuta, sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti
5. Il Vice Presidente, nominato dall'assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi si impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) beni, immobili, e mobili;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) quote associative degli aderenti;
 - d) donazioni e lasciti testamentari
 - e) proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
 - f) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 266/1991.

ART. 18

(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19

(divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni anche riconosciute che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 20

(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della legge 266/91.

ART. 21

(Bilancio)

1. I documenti del bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto Consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. I bilanci sono predisposti dal Comitato Esecutivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22

(convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato esecutivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.

ART. 23

(Dipendenti e Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91 e può giovare anche dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.
3. I dipendenti e i collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 24

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

1. I volontari dell'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 25

(Responsabilità della organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26

(Assicurazione dell'organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

ART. 28

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.